

R.G. P.U. 75/24



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Terza Sezione Civile
Ufficio Procedure Concorsuali

IL COLLEGIO:

DOTT. FRANCESCA SICILIA	PRESIDENTE
DOTT.SSA ENZA FARACCHIO	GIUDICE RELATORE
DOTT.SSA ALESSIA PECORARO	GIUDICE

PRONUNCIA LA SEGUENTE

SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Nel procedimento unitario in epigrafe promosso dal:

FALLIMENTO

c.f. 05133140656, nella qualità del curatore dott. Francesco D'Ambrosi, rappresentata e difesa dall'avv. CLEMENTE PECORARO;

Parte ricorrente

nei confronti della

Parte resistente

RAGIONI DELLA DECISIONE**1. DEL RICORSO**

Con ricorso depositato in data 26.4.2024 il FALLIMENTO dedotto di vantare un credito risarcitorio nei confronti di – già amministratore della La in bonis dal 4.12.2019 fino alla dichiarazione di fallimento del 17.5.2022 – per responsabilità nella gestione della società per plurime condotte illegittime in corso di accertamento innanzi alla sezione imprese del Tribunale di Napoli e quantificato tale credito almeno nella somma di € 140.526,35 in relazione alle componenti attive annotate a bilancio e non messe a disposizione della Curatela, ferme le altre poste di danno oggetto di accertamento in sede giudiziale, ha rappresentato lo stato di insolvenza e

la condizione di sovraindebitamento del debitore – già sottoposto alla procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 172/2020 innanzi al Tribunale di Salerno sull'unico cespite di sua proprietà, stimato in € 140.000,00, promossa da un istituto di credito per la somma complessiva di oltre € 200.000,00 – e ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del resistente.

2. DELLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA

A seguito del ricorso con decreto del 10.5.2024 è stata fissata avanti al G.D. l'udienza "Mista" ed è stato convocato per la comparizione il debitore.

3. DEL RESISTENTE

Parte resistente non si è costituita anche se la notifica dell'invito a comparire e del ricorso è stata compiuta regolarmente ex art. 140 c.p.c. in data 17.5.2024, con comunicazione di avvenuto deposito inoltrata in data 21.5.2024, ma restituita al mittente per compiuta giacenza.

4. COMPETENZA

Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 CCII, la propria competenza atteso che il debitore ha la propria residenza in Battipaglia, Comune ricadente nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.

5. ASSENZA DI DOMANDE DI ACCESSO A PROCEDURE ALTERNATIVE

Sempre preliminarmente va rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso ad alternative procedure disciplinate nel Titolo IV CCII.

6. PRESUPPOSTI DELLA APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

In diritto, in sintesi estrema, si deve rammentare che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.

Nelle ipotesi in cui la domanda sia avanzata dallo stesso debitore, occorre che l'istante dimostri di essere qualificabile come consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo o start-up innovativa o ancora come ogni eventuale tipo debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (presupposto soggettivo) e di versare nello stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2 lettera c) CCII, che fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza, come definiti dalle lettere a) e b) del medesimo art. 2 (presupposto oggettivo).

Nelle ipotesi in cui la domanda sia proposta da un creditore, occorre, in primo luogo, documentare una debitoria complessiva superiore a € 50.000,00 (condizione di procedibilità) e, poi, dimostrare la condizione di insolvenza (e non di semplice crisi) del debitore, ferma la qualificazione di quest'ultimo come soggetto non sottoponibile alla liquidazione giudiziale.

6.1 LEGITTIMAZIONE DEL RICORRENTE

Il Fallimento s.r.l., pur non avendo a disposizione un titolo esecutivo nei confronti del resistente, visto che l'accertamento di responsabilità e il collegato diritto di credito al risarcimento del

danno sono ancora *sub indice* innanzi alla sezione delle imprese del Tribunale di Napoli, può dirsi legittimato ad avanzare domanda di liquidazione controllata nei confronti dell'ex amministratore

[REDAZIONE]

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sulla legittimazione del creditore ad avanzare domanda di fallimento ex art. 6 L.F. – richiamabile per evidente sovrapposibilità dei concetti anche nell'ambito delle procedure rientranti nella disciplina del nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza – la verifica della legittimazione del creditore non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale (cfr. Cass. civ. Sez. Unite Sent., 23/01/2013, n. 1521, nonché Cass. civ. Sez. I Ord., 28/11/2018, n. 30827 e Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 27/10/2020, n. 23494).

La Cassazione ha precisato che con la dizione di “creditore”, senza alcuna ulteriore specificazione, il legislatore intende indicare tutti coloro che vantano un credito nei confronti di un soggetto non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto o condizionale, attribuendo la legittimazione a sollecitare la dichiarazione di fallimento a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio della controparte derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo esecutivo, ma idoneo, anche solo in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva. Nel caso di specie, il credito risarcitorio di parte ricorrente può essere accertato nella presente sede incidentalmente, senza entrare nel merito della esatta quantificazione dello stesso, ai limitati fini della verifica della sussistenza della legittimazione attiva del Fallimento istante.

Il resistente [REDAZIONE] è stato amministratore della [REDAZIONE] s.r.l. dal dicembre del 2019 fino all'apertura del Fallimento ricorrente.

Da un rapido esame del contenuto della citazione e della documentazione a supporto allegata in atti, emerge una situazione di grave non veridicità dei bilanci e delle poste di attivo e passivo annotate.

La violazione degli obblighi di redazione dei bilanci secondo principi di verità e correttezza genera responsabilità dell'amministratore, ma non è necessariamente condotta di per sé produttiva di danni per la società.

Vista la non attendibilità dei dati di bilancio, quindi, non può affermarsi l'esistenza di un credito risarcitorio del Fallimento ricorrente in misura corrispondente ai valori dei beni e delle attrezzature che l'amministratore ha dichiarato essere stati ceduti a terzi, in assenza di documentazione a supporto del valore di tali beni, che ben potrebbe essere stato assegnato in modo artefatto nei bilanci.

Stesso discorso vale per la posta di danno relativa ai crediti mal contabilizzati, che potrebbero anche essere inesistenti, oltre che “gonfiati”.

Invece, più facilmente riscontrabile nella presente sede in via incidentale è la posta di danno di € 20.000,00 per ulteriore indebitamento della società ormai decotta, la posta di danno per interessi e sanzioni sui debiti erariali della società di € 35.000,00 collegata alla prosecuzione dell'attività sociale senza adozione di misure

volte a pagare l'ingente debitoria erariale, con conseguente maturazione di ulteriori somme a debito per la società, e la posta di danno di oltre € 500.000,00 per gli acconti a fornitori concessi dai precedenti amministratori della società rispetto ai quali [] non risulta aver attivato alcuna richiesta di rendiconto ai precedenti fornitori, così incorrendo in grave omessa vigilanza, condotta che ha contribuito o a realizzare pagamenti preferenziali non revocabili in danno degli altri creditori concorrenti (primo tra tutti l'Erario) nel caso in cui i detti pagamenti in anticipo si fossero poi rivelati effettivamente dovuti o a consolidare la distrazione di utili della società.

[], poi, non costituendosi né innanzi al Tribunale delle Imprese né innanzi all'intestato Tribunale, non ha inteso addurre giustificazioni alla propria condotta, né allegare documentazione idonea a meglio spiegare le incongruenze di bilancio e le erogazioni di somme fuoriuscite dalle casse sociali. Pertanto, in questi termini, il credito risarcitorio del Fallimento La Caprese s.r.l. può essere affermato ai limitati fini del riscontro della legittimazione attiva della parte ricorrente.

6.2 PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA

Visto l'accertamento incidentale sul credito della parte ricorrente, la domanda risulta procedibile essendo il credito quantificabile in un importo sicuramente superiore ad € 50.000,00.

A tale credito si aggiunga quello già azionato in sede di espropriazione immobiliare superiore ad € 200.000,00, nonché il credito erariale superiore ad € 120.000,00 risultante dall'elenco delle cartelle e degli avvisi acquisito dall'Ufficio.

6.3 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO

[] pur non essendo qualificabile come consumatore, vista la natura del debito allegato da parte ricorrente e viste le risultanze della visura camerale acquisita dall'Ufficio, in base alla quale lo stesso risulta titolare di una impresa individuale che si occupa di commercio al dettaglio di profumi, cosmetici e prodotti per la pulizia della persona, va qualificato come imprenditore minore o comunque come debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

Rassicurante rispetto a tale conclusione è l'iscrizione della impresa presso la Camera di Commercio nella sezione speciale dedicata al piccolo imprenditore.

6.4 PRESUPPOSTO OGGETTIVO

Lo stato di insolvenza, pure, può dirsi accertato.

Come noto lo stato di insolvenza è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Nella fattispecie in esame l'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni emerge già dalla pendenza di una procedura esecutiva sull'unico bene immobile intestato al resistente nell'ambito della quale sono stati già azionati crediti di importo rilevante.

Tale situazione debitoria, già grave, si presenta non reversibile in ragione della concorrente debitoria dell'Erario e del credito del Fallimento ricorrente incidentalmente verificato nella presente sede e comunque in corso di accertamento giudiziale.

Pertanto, la domanda di apertura della liquidazione controllata può essere accolta.

7. CONCLUSIONI

Il Tribunale definitivamente pronunciando, letti gli artt. 40, 41, 49, 50, 121, 268 e 270 CCII

P.Q.M.

1. **DICHIARA** la contumacia di
2. **DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione controllata di
3. **NOMINA** quale Giudice Delegato alla procedura la dott.ssa Enza Faracchio;
4. **NOMINA** liquidatore della procedura il dott. CESTARI ANTONIO;
5. **DISPONE** ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5, CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che *“nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”*, salva la facoltà di intervento del Liquidatore nelle procedure esecutive in corso;
6. INVITA il Liquidatore nominato a determinarsi sulla opportunità o meno di intervenire nella procedura esecutiva immobiliare già pendente nei confronti di
7. **AUTORIZZA**, ai sensi dell'art. 49, comma terzo, come richiamato dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con la parte debitrice, anche se

- estinti; e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;
8. **AUTORIZZA**, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del soggetto sottoposto a liquidazione controllata;
 9. **ORDINA** la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
 10. **ORDINA** al debitore il deposito entro sette giorni di bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
 11. **ORDINA** la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
 12. **ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
 13. **AVVISA** i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e, quindi, come non pervenute;
 14. **AVVISA** i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3, CCII;
 15. **DISPONE** che: a) tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposito in PCT il portale www.falccoweb.it; c) il liquidatore apra ed utilizzi **l'indirizzo di posta elettronica della procedura** di tale portale per le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;
 16. **DISPONE**, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entro trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
 17. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entro novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
 18. **DISPONE**, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entro novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione, precisando che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213 CCII;

19. **INVITA** il liquidatore a verificare: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni; - il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia; - l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 52.000,00 a € 260.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito il debitore atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC;
20. **INVITA** il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza; in particolare autorizza il Liquidatore a ricalcolare il reddito necessario per il debitore e la famiglia al momento del suo effettivo spossessamento qualora sia stato autorizzato ad utilizzare l'abitazione ovvero qualora emergano elementi non valutati;
21. **ORDINA** al liquidatore di riferire al Giudice Delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
22. **ORDINA** al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
23. **AUTORIZZA** il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D., concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.;
24. **PRECISA** che per tutti i casi non regolati specificamente dal capo del CCII sulla liquidazione controllata si applicano le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibili;
25. **PRECISA** che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dall'art. 233 CCII, da applicare ex art. 276 in quanto compatibile;
26. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
27. **DISPONE** che la sentenza sia notificata al debitore;
28. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale (*procedure in materia di sovraindebitamento*);
29. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, la sentenza sia trasmessa per l'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII, che richiama l'art. 45 CCII;
30. **DISPONE** che, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, il liquidatore comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;

31. **DISPONE** che, a cura del liquidatore, la sentenza sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
32. **DISPONE** che la presente sentenza venga comunicata a cura della Cancelleria al liquidatore nominato.

Li, 27/9/2024

Il Giudice Relatore ed Estensore

dott.ssa Enza Faracchio

Il Presidente

dott.ssa Francesca Sicilia